



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente rel.
dott. Francesca Neri	Giudice
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 22 marzo 2021
nel procedimento iscritto al n. r.g. **15373/2020** promosso da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**) con il patrocinio dell'avv. WILD PATRICK
FRANCESCO

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLÌ-CESENA - MINISTERO
INTERNO (C.F. 92087690407)**

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2020 il ricorrente, cittadino nigeriano, nato il **[REDACTED]** ha proposto opposizione avverso il provvedimento **[REDACTED]** della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, sezione di Forlì Cesena, notificatogli in data 14.12.2020, con il quale veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda di protezione internazionale, in quanto reiterata senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese d'origine.

La Commissione Territoriale si è costituita; ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante lamentando innanzitutto che la Commissione aveva ommesso di sentire il ricorrente così decidendo senza sapere se effettivamente vi fossero nuove situazioni rappresentare; che il ricorrente aveva allegato nuovi documenti alla seconda domanda di protezione, documenti, però, neppure esaminati e quindi valutati dall'organo amministrativo e che, invece, avrebbero dato conforto alla veridicità del racconto e delle ragioni della sua partenza dal paese d'origine. In particolare, nel ricorso veniva evidenziato che, in realtà, già nel mese di marzo del 2020 e non, quindi, un anno dopo la pronuncia del respingimento da parte dei giudici di legittimità della sua prima domanda, come invece riportato nel provvedimento impugnato, il ricorrente avrebbe avanzato la sua seconda istanza di protezione; che il ricorrente aveva ricevuto, in epoca successiva al provvedimento di diniego da parte del Tribunale e durante l'attesa della decisione adottata dalla Corte di Cassazione, documentazione in originale proveniente dalla Nigeria, e precisamente due verbali di dichiarazioni rese alla Polizia nigeriana dalla madre e dalla suocera; che, sin dal giudizio di impugnazione del decreto della Commissione Territoriale di diniego della prima domanda di asilo il ricorrente aveva prodotto documentazione medico-legale in relazione agli esiti della ferita da arma da fuoco provocata dall'aggressione subita in Nigeria; certificazione che però non veniva esaminata e valutata né dal Tribunale né dalla Corte di Cassazione e che, invece, meritava considerazione; che la situazione personale e familiare del ricorrente era mutata essendo coniugato dal mese di luglio 2020 con una donna sua connazionale, titolare di protezione sussidiaria e accolta nel progetto SPRAR/SIPROIMI di [REDACTED] dalla quale, come documentato in atti, attende un bambino; che il ricorrente, infine, sotto il profilo lavorativo, aveva sempre svolto diverse attività ma sempre in maniera continuativa come, anche in questo tal caso, documentato in atti. Nel ricorso, la difesa concludeva, quindi, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella c.d. speciale prevista dal d.l. 130/2020.

All'udienza del 4 febbraio 2021 dinanzi al giudice delegato appartenente all'Ufficio del Processo, il ricorrente, con l'ausilio dell'interprete, ha testualmente dichiarato:

“ADR: Ho presentato la domanda di protezione una seconda volta perché volevo i documenti per poter continuare a lavorare. Io poi mi sono sposato il 18 luglio 2020 con una ragazza di nome [REDACTED] mia connazionale, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Mia moglie è ospite in un altro centro di accoglienza in provincia di [REDACTED], ad [REDACTED], mentre io risiedo nel Cas di [REDACTED]. Mia moglie ora è incinta, dovrebbe partorire nel mese di luglio di quest'anno, un maschio.

L'avv. WILD fa presente di aver depositato la documentazione afferente all'ospitalità della moglie del ricorrente e allo stato di gravidanza della stessa. Precisa, altresì, che come già evidenziato

nelle note di replica depositata in data di ieri, il ricorrente aveva già manifestato agli organi della Questura di Rimini la sua seconda domanda di protezione nei primi giorni del mese di marzo del 2020 e che, stante il periodo iniziale della emergenza sanitaria, gli organi amministrativi avevano comunque provveduto alla fissazione della convocazione del ricorrente che, però, una volta presentatosi presso gli uffici competenti, non aveva potuto formalizzare tale domanda ed essere sentito proprio alla luce del periodo di lockdown. Dichiaro, quindi, di aver provveduto personalmente all'invio di nuova richiesta di appuntamento e quindi di formalizzazione della domanda in data 18.9.2020 come documentato in atti.

Si dà atto che il Giudice mostra al ricorrente i due documenti della Polizia nigeriana allegati al n. 11 lettere a e b del ricorso.

ADR: sì, questi due documenti mi sono stati inviati da mia madre successivamente alla comunicazione che mi è giunta dal mio precedente procuratore legale del rigetto del ricorso in Cassazione relativo alla mia prima domanda di asilo. Il primo documento riporta le dichiarazioni che mia madre ha reso alla Polizia dopo che mia suocera le aveva raccontato che io ero partito insieme a sua figlia e raggiunto la Libia e che sua figlia però era scomparsa, era stata verosimilmente rapita da una banda criminale libica all'improvviso senza che vi fossero più sue notizie.

ADR: sì, confermo che la data del 22.11.2018, sia pur corretta come mi ha fatto rilevare, sul documento 11 lett. a) è quella nella quale mia madre è stata sentita dalla Polizia a seguito della denuncia della madre di mia moglie. Mia suocera mi accusava di aver provocato la scomparsa della figlia, essendo io partito dal paese con lei. Mia madre, in questo documento, ha dichiarato anche che lei non c'entrava nulla con la vicenda e che se io fossi tornato in Nigeria lei mi avrebbe consegnato alla Polizia come prova della sua estraneità.

ADR: preciso che nel 2012 avevo avuto un figlio che ora ha 12 anni e vive con la nonna materna da una ragazza che avevo frequentato per un certo periodo. Poi mi ero sposato con un'altra ragazza di nome [redacted] con la quale eravamo poi partiti dalla Nigeria come ho raccontato in sede di prima domanda di asilo.

Si dà atto che il Giudice mostra al ricorrente il secondo documento quello allegato al ricorso come n. 11 lettera b) facendo presente che la data riportata sia prima che dopo le dichiarazioni ivi contenute è quella del 12.3.2016.

ADR: questa data è sbagliata non è il 2016 ma il 2017. Questo documento contiene le accuse di mia suocera nei miei confronti. Lei in questo atto ha chiesto alla Polizia di indagare dopo che io le avevo comunicato la scomparsa della figlia in Libia.

ADR: io e mia moglie non avevamo avvisato le nostre rispettive famiglie della partenza dal Paese in quanto dopo essere stato aggredito e non sapendo chi potesse essere l'autore di tale aggressione nei miei confronti avevamo deciso subito di fuggire.

Si dà atto che questo giudice mostra al ricorrente il certificato medico allegato al ricorso come allegato n. 10 e indicato come certificato medico-legale del 9.8.2018 a firma del dott. Raboni, specialista in ostetricia e ginecologia.

ADR: il certificato medico datato 9.8.2018 a firma del dott. Raboni l'avevo consegnato anche all'avvocato che mi assisteva nel ricorso al Tribunale in sede di prima domanda.

L'avv. Wild precisa che di tale certificato non vi è alcun accenno né nel provvedimento del Tribunale di rigetto della prima domanda né nel provvedimento della Corte di Cassazione di rigetto della stessa, pur essendovi preciso riferimenti nel ricorso presentato dal precedente procuratore legale presso la Corte di Cassazione, come documentato in atti (allegato n. 8 del ricorso).

ADR: sì, in Nigeria vive mia madre con la quale mi sento telefonicamente sempre.

ADR: mia madre mi consiglia di rimanere qui in Italia. Mia moglie che ho sposato l'anno scorso ha postato la foto del nostro matrimonio su Facebook e mia madre mi ha riferito che i familiari della mia precedente moglie si sono ancora più arrabbiati.

ADR: sin dal 2017 ho lavorato qui in Italia, ho svolto diversi lavori e ora dall'estate scorsa lavoro presso una carrozzeria di [REDACTED] e dopo un periodo di prova di due mesi ho il contratto di lavoro già prorogato fino al mese di aprile 2021.

ADR: io ho conosciuto mia moglie nel 2018 a Cesena quando lei era ancora ospite di un centro a [REDACTED]. A Cesena era venuta per trovare una sua amica. E così ci siamo incontrati. Da quel momento abbiamo iniziato a sentirci al telefono, lei è di etnia yoruba come me e questo ci ha subito fatto sentire vicini. Così è nata la nostra relazione. Io vado a trovarla ogni venerdì e rimango con lei fino alla fine del week-end. Io non posso dormire nel centro di accoglienza dove lei è ospite, quindi durante la giornata siamo insieme e poi la notte io mi trattengo in albergo. Io e mia moglie vorremmo poter andare a vivere insieme prima della nascita di nostro figlio; questo mi aiuterebbe ad essere presente il giorno della sua nascita.

ADR: sì, sto bene in salute.

ADR: sì, voglio aggiungere che io penso che a spararmi in Nigeria siano stati i miei concorrenti. Io avevo un'officina, gli affari iniziavano ad andarmi bene e quindi questo potrebbe avere provocato la loro gelosia a tal punto da spararmi. Io ho sempre lavorato in officina, sono molto apprezzato anche qui in Italia, il mio datore di lavoro oggi mi ha anche detto di andare in negozio da lui ad aiutarlo, dopo essere stato qui in Tribunale. Io voglio vivere con mia moglie, ma senza documenti

non riesco ad avere un lavoro fisso e mantenere la mia famiglia in maniera duratura. Io vorrei anche che il mio primo figlio che vive in Nigeria un giorno potesse raggiungermi qui in Italia. Io invio denaro a mia madre per la scuola e il suo sostentamento. Io non posso tornare in Nigeria perchè la famiglia di mia moglie potrebbe cercarmi e chi mi ha aggredito potrebbe farlo nuovamente”.

Va premesso che il ricorrente era partito dalla Nigeria nel giugno del 2016 temendo per la propria incolumità personale a seguito di un'aggressione subita da tre uomini, asseritamente assoldati da un suo collega di lavoro invidioso, sempre a suo dire, dei guadagni della sua attività lavorativa. Il ricorrente, senza essersi rivolto alle autorità del proprio paese, sarebbe partito insieme alla moglie della quale, però, avrebbe perso qualsiasi traccia dopo l'ingresso in Libia; moglie asseritamente scomparsa per mano del gruppo criminale locale degli Asma Boys.

La CT aveva considerato le dichiarazioni dell'istante non credibili e, pertanto, valutato come le circostanze dallo stesso riportate non fossero riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario tali da richiedere la trasmissione degli atti al Questore per l'adozione di provvedimenti ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998. Analogo giudizio di mancanza di credibilità del racconto esprimeva poi il Tribunale di Bologna, dinanzi al quale l'istante aveva proposto ricorso, in data 15.10.2018. Il ricorso per Cassazione proposto avverso il decreto del Tribunale era stato rigettato in data 11.11.2019 dalla Corte di Cassazione.

In data 19/10/2020 l'istante reiterava la domanda alla quale seguiva il provvedimento impugnato, nel quale è dato leggere: *le dichiarazioni dell'interessato a nulla valgono a rendere la domanda diversa da quella già precedentemente inviata, che non vengono adottati nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del paese di origine rispetto a quanto formalizzato con l'istanza precedente id [REDACTED] e che ha portato alla reiezione della domanda con il citato provvedimento del 02/10/2017 e che il mero annuncio di essere in possesso di nuovi documenti non può fondare l'ammissibilità della domanda reiterata;*

-l'interessato presenta tale domanda reiterata a circa dodici mesi di distanza dal ricevimento della sentenza di appello che ha rigettato il ricorso dello stesso”.

La domanda reiterata di protezione internazionale non merita accoglimento.

In primo luogo, in merito alla contestazione relativa all'omessa valutazione di un elemento decisivo per affermare la credibilità della vicenda, ovvero il certificato medico 9.8.2018, per quanto non

possa ritenersi questa la sede, pare sufficiente osservare come in esso il medico si limiti esclusivamente ad attestare la presenza di esiti cicatriziali *riferiti dal ricorrente* come conseguenza di arma da taglio e conseguenza di arma da fuoco. Nulla si dice circa la loro compatibilità con l'episodio riferito.

E in ogni caso, a fronte delle numerose contraddizioni e incoerenze della narrazione, esso non è dirimente per la pluralità di cause genetiche cui le cicatrici possono essere dovute.

Deve dunque confermarsi il giudizio negativo sulla credibilità del ricorrente in merito alla vicenda dell'asserita aggressione subita in Nigeria, evento posto a base della sua decisione improvvisa di partire.

Senza considerare poi che, essendo l'agente persecutore un privato, il ricorrente non ha neppure allegato la circostanza di essersi rivolto all'autorità del proprio Stato per ottenere protezione e che tale autorità non abbia voluto o potuto tutelarlo adeguatamente (artt. 5 e 6 D.L.vo n. 251/2007). Tale circostanza non consente di formulare un giudizio di assenza di protezione statale. Egli nulla ha rappresentato di puntuale e specifico che induca a ritenere che le forze dell'ordine, neppure informate di quanto accadutogli, non gli avrebbero garantito protezione. Come del resto non ha supportato le sue considerazioni circa il rischio di essere ucciso se si fosse recato alla polizia (cfr. dichiarazioni rese innanzi al giudice in occasione del primo ricorso).

La domanda di protezione sussidiaria rispetto al timore di essere aggredito da coloro che lo avrebbero già colpito nel 2016 non merita accoglimento.

Stessa conclusione rispetto al timore delle ritorsioni della suocera e in genere della famiglia della ragazza partita con lui e successivamente scomparsa in Libia.

L'elemento nuovo è rappresentato da due documenti presentati come la denuncia sporta dalla suocera contro di lui e il verbale di audizione della madre del ricorrente a seguito di quella denuncia.

Viene fatto notare al ricorrente durante l'udienza che il documento-denuncia sporta dalla suocera (allegato al ricorso come n. 11 lettera b)) reca la data, sia prima che dopo le dichiarazioni ivi contenute, del 12.3.2016.

A detta del ricorrente, richiesto di chiarire l'incongruenza, questa data sarebbe frutto di un errore. Infatti nel 2016 la coppia sarebbe partita a seguito dell'aggressione ma la scomparsa della moglie in Libia sarebbe avvenuta nel 2017, ragion per cui dove è scritto 12.3.2016 deve leggersi 12.3.2017.

Qui il ricorrente aggiunge, in evidente contrasto con le dichiarazioni rese al giudice nel corso del primo procedimento, di essere partito con la moglie all'insaputa della famiglia di lei (mentre con la sua famiglia i rapporti erano già interrotti).

Nel secondo documento ovvero il verbale delle dichiarazioni della madre di lui datato 2018 la donna si impegna a portare il figlio alla polizia in caso di un suo rientro in Nigeria in modo che possa spiegare cosa sarebbe accaduto.

Oltre ai profili di contraddittorietà sopra evidenziati, il ricorrente non ha chiarito come sia di nuovo entrato in contatto con sua madre, che gli avrebbe mandato i documenti, visto che aveva dichiarato in precedenza che i rapporti erano interrotti. Ma soprattutto non può essere accettato il fatto che nella denuncia alla polizia sia ripetuto non solo due volte ma addirittura tre (cfr. testo della denuncia) l'errore di data. Si tratta di un elemento che porta a dubitare dell'autenticità del documento. Senza considerare che il documento non reca la firma della dichiarante né dell'operante di polizia che avrebbe ricevuto la dichiarazione.

Si deve dunque ribadire l'assoluta mancanza di credibilità del ricorrente in ordine alle ragioni per le quali teme il suo rientro in Nigeria.

Quanto alla situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 14, lett. c) del D. Lgs. 251/2007, occorre innanzitutto ricordare che la valutazione della sussistenza di tale condizione deve essere fatta tenendo conto della situazione della specifica regione di provenienza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea - sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie - 17 febbraio 2009; v. anche, IV Sezione della Corte Europea di Giustizia sentenza Diakité del 30 gennaio 2014) e che è necessaria la sussistenza di indici specifici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata, tutte circostanze che non risultano riferibili all'attuale situazione del Paese del richiedente.

Il ricorrente ha dichiarato di essere nato in Ondo State (Nigeria) e poi di essersi trasferito a Lagos. L'esame delle più recenti ed accreditate COI non evidenzia l'attuale esistenza in Nigeria di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato idonea a esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita o l'incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi, se non con riferimento a zone limitate, che non ricomprendono le zone sopra indicate.

Possono al riguardo richiamarsi le seguenti fonti:
<http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/02/Rapporto-COI-Nigeria-28-gennaio-2019.pdf>

EASO, COI report Nigeria, Security situation, November

2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation.pdf del 26 novembre 2018;

Human Rights Watch, 18 January 2018, Human Rights Watch, World Report 2018 – Nigeria, available at: <http://www.refworld.org/docid/5a61ee464.html>

Rapporto COI dell'11 maggio 2018 - Dipartimento di Giurisprudenza Human Rights and Refugee Law Legal Clinic, Università Roma TRE reperibile in protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FRapporto-COI-Nigeria-11-maggio-2018.pdf&usg.

Si consultino, inoltre, fra le più recenti, le seguenti fonti: World Report 2019 - Nigeria; Freedom in the World 2019 - Nigeria; Country Report on Human Rights Practices 2018 - Nigeria. UN Security Council: Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel [S/2020/1293], 24 December 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2043180/S_2020_1293_E.pdf; DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report Nigeria, 3 December 2020 <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/dfat-country-information-report-nigeria-3-december-2020.pdf>; CSW – Christian Solidarity Worldwide: Nigeria's Security Vacuum, June 2020 <https://docs-eu.livesiteadmin.com/dc3e323f-351c-4172-800e-4e02848abf80/nigeria-s-security-vacuum-formatted.pdf>; EASO, Informazioni sui paesi d'origine, Nigeria https://www.ecoi.net/en/file/local/2003084/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation_IT.pdf; USDOS Country Report Nigeria <https://www.ecoi.net/en/document/2026341.html>; EASO Country Guidance Nigeria <https://www.ecoi.net/en/document/2026341.html>; EASO Country Focus Nigeria <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Country-Focus-Nigeria-June2017.pdf>

Dalle predetti fonti si desume che nella regione di provenienza del ricorrente non ricorre una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno tale da porre la popolazione civile in pericolo per il solo fatto di essere presente sul territorio e che l'area critica in Nigeria rimane limitata, sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto quello dell'emergenza umanitaria, agli Stati di Borno, Yobe e Adamawa, oltre alle regioni limitrofe (cfr. il recente rapporto del novembre 2018 EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation).

Venendo alla domanda di protezione complementare, occorre dare atto dell'intervento del legislatore operato tramite il DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020, che ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella nuova formulazione prevede al co. 1.1: “[...] *Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti*

inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"; ed aggiunge il co. 1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.1.1 la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.

All' art. 15 il decreto prevede disposizioni transitorie, statuendo al co. 1 che: *“Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, comma 2 del codice di procedura civile”*. Ne consegue che le modifiche di cui all'art. 19 comma 1 D.lgs 286/98 sono da considerarsi direttamente applicabili ai procedimenti pendenti avanti alle sezioni specializzate dei tribunali.

Posta l'immediata applicabilità delle modifiche di cui all'art. 19 comma 1 D.lgs 286/98 ai procedimenti pendenti avanti alle sezioni specializzate dei tribunali, la domanda cui rispondere è dunque la seguente: esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente?

L'analisi della portata del diritto al rispetto della «vita privata e familiare» deve necessariamente muovere dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., tra tutte, Corte cost., n. 202/2013) e della Corte EDU (cfr., tra le altre, Corte EDU, Cherif e altri c. Italia, 7 aprile 2009, ric. n. 1860/07), per cui il sindacato di ragionevolezza e proporzionalità del bilanciamento richiesto dall'art. 8 CEDU impone di valutare attentamente tutti gli elementi del caso concreto, escludendo qualsiasi automatismo.

Come si ricorderà, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone: *« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria*

vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.».

Ebbene, l'art. 8 non configura un diritto avente carattere «assoluto» e incondizionato, prevedendo la necessità di un ragionevole contemperamento tra più esigenze concorrenti. All'impegno di carattere negativo degli Stati, si sommano gli obblighi positivi di adottare misure atte a garantire il rispetto effettivo della «vita familiare e della vita privata». Nell'adempiere ad entrambi gli obblighi (positivo e negativo), lo Stato ha il difficile compito di individuare un giusto equilibrio tra i concorrenti interessi generali e dei singoli.

Nella recente novella il legislatore, prevedendo una nuova ipotesi di non refoulement nel caso in cui il rimpatrio comporti la lesione della vita privata o familiare, delega la valutazione concreta della comparazione degli interessi in gioco all'autorità amministrativa, prima, e all'autorità giurisdizionale, poi.

Non è possibile esaustivamente definire cosa si intenda per «vita privata». La sua natura necessariamente ampia e fluida non consente di formulare una nozione soddisfacente; analizzando la giurisprudenza di Strasburgo si può raccogliere un'elencazione casistica, in quanto tale suscettibile di continui ampliamenti evolutivi. Per quanto rileva in questa sede si può quanto meno richiamare il «diritto ad allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno»: diritto afferente, come specifica la Corte, al concetto stesso di «identità sociale» (Corte EDU, Narjis c. Italia, 14 gennaio 2019, ric. 57433/15). Si tratta, in buona sostanza, di un concetto che comprende e tutela i legami sociali e culturali con il Paese di adozione.

Quanto alla nozione di «vita familiare» la Corte Edu le ha conferito un significato più ampio di quello tradizionale, attribuendo agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela, ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 in presenza di un legame familiare anche solo «di fatto» e che “anche una «vita familiare progettata» non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Sentenza 4 luglio 2014, D. e altri contro Belgio). Laddove i legami affettivi non siano tali da ricadere nell'ambito della «vita familiare» allora facilmente essi ricadranno nell'ambito della «vita privata».

Ne consegue che il diritto alla “vita privata e familiare” va ad assumere un contenuto estremamente ampio essendo ontologicamente connesso al contesto storico e culturale di riferimento.

Non si può negare, infine, come i due concetti finiscano con l'intersecarsi tra loro, affiancandosi o sovrapponendosi, rendendo difficilmente individuabile il confine tra la sfera privata e quella familiare.

Del resto, infatti, la stessa giurisprudenza di Strasburgo, in materia di espulsione, ha chiarito che in concreto gli elementi da considerare per valutare la proporzionalità della misura espulsiva sono essenzialmente gli stessi, indipendentemente dal fatto che sia coinvolta la famiglia o la vita privata (Corte EDU, AA contro Regno Unito, 20 settembre 2011, ric. n. 8000/08 "*While the Court has previously referred to the need to decide in the circumstances of the particular case before it whether it is appropriate to focus on "family life" rather than "private life", it observes that in practice the factors to be examined in order to assess the proportionality of the deportation measure are the same regardless of whether family or private life is engaged*"). Tra essi la Corte pone, tra gli altri, la durata del soggiorno nel Paese dal quale lo straniero deve essere espulso, l'ampiezza dei legami con lo Stato di accoglienza e l'esistenza o meno di ostacoli insormontabili a che la famiglia viva nel Paese d'origine (Corte EDU, Boultif c. Svizzera, 2 agosto 2001, ric. n. 54273/00).

In questo complesso contesto va letto il comma 1.1 dell'art. 19 comma 1.1 D.lgs 286/98, il quale impone, ai fini della valutazione del rischio di violazione della vita privata e familiare, di tenere conto, lo si ribadisce, *'della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine'*, indici parzialmente sovrapponibili a quelli elaborati dalla giurisprudenza della Corte Edu quali parametri per la proporzionalità della misura espulsiva.

Ecco allora che la presenza in Italia della moglie, sposata nel luglio 2020, dalla quale è in attesa di un figlio, unitamente allo svolgimento di attività lavorativa, sono tutti elementi che giustificano il rilascio di un permesso per protezione speciale che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata e familiare.

Il rientro in Patria del ricorrente, che conseguirebbe alla sua situazione di irregolarità sul territorio nazionale ove non gli fosse accordata alcuna forma di protezione, determinerebbe, alla luce della situazione familiare appena descritta, una rilevante lesione di diritti fondamentali del medesimo, segnatamente dei diritti riconosciuti all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che consacra il diritto all'unità familiare e al rispetto della vita privata. Per l'effetto deve essergli

riconosciuto il diritto a norma dell'art. 19 co. 1.1 T.U. immigrazione ad un permesso per protezione speciale.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della particolarità del caso e della materia trattata.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del D.L.vo 25/2008.

In parziale accoglimento del ricorso, riconosce a

il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 co. 1.1 D. L.vo n. 286/1998 per protezione speciale, e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio.

Spese compensate.

Così deciso in Bologna, il 22.3.2021

Il Presidente est.

Angela Baraldi